

Nuova lista Paesi sicuri e competenza affidata alle Corti d'appello

Arrivi illegali e rimpatri

Introdotta fase transitoria di 30 giorni per consentire ai tribunali di organizzarsi

Giovanni Negri

Una lista aggiornata di Paesi sicuri, nuova competenza a decidere in primo grado sui trattenimenti, termini ridotti per le impugnazioni. Su questi punti, introdotti nel corso dei lavori alla Camera, si sono concentrate le polemiche tra le forze politiche e tra Governo e maggioranza da una parte e la magistratura dall'altra.

La determinazione di un elenco di Paesi di origine considerati a sufficiente grado di sicurezza dove potere rimpatriare il migrante è stata oggetto di un decreto legge che, a valle delle prime decisioni del tribunale di Roma contrarie ai trattenimenti nei centri di transito allestiti dal Governo in Albania e con l'intenzione di irrobustire la tenuta giuridica della lista (in precedenza affidata a un più scivoloso decreto ministeriale), è stato poi innestato come emendamento nella corsia ulteriormente accelerata del decreto flussi.

Il nuovo elenco comprende Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Una sequenza che ricalca quello del decreto del Ministro degli affari esteri del 2024, salvo tre paesi (Camerun, Colombia, Nigeria) per i quali sono stati ora individuati maggiori elementi di criticità.

Ma in questa dinamica di azione e reazione, per cui a provvedimenti della magistratura hanno fatto seguito immediati interventi del Governo per correre ai ripari, a riprova ulteriore dell'incandescenza del tema immigrazione nel dibattito pubblico, neppure la cristallizzazione del crisma di sicurezza in capo ad alcuni Paesi ha impedito ai giudici di intervenire nuovamente, questa volta rinviando alla Corte di giustizia europea la decisione sulla coerenza della disciplina italiana con quella comunitaria.

E allora ancora più netta è stata la successiva mossa della maggioranza che, preso atto dell'orientamento delle Sezioni immigrazioni dei Tribunali, peraltro istituite per dotare di

competenze dedicate i magistrati chiamati a intervenire su una materia così delicata, ha sottratto alle Sezioni stesse la competenza a decidere in primo grado sui trattenimenti, sia sotto il profilo della convalida sia sotto quello della proroga, per devolverla invece alle Corti d'appello in composizione monocratica. Scelta peraltro contestata dai medesimi presidenti delle 26 Corti d'appello, concordi nel firmare una lettera aperta, indirizzata anche al Capo dello Stato, per sottolineare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi concordati con l'Europa in sede di Pnrr per quanto riguarda la giustizia civile.

Nulla da fare, il testo è stato ieri approvato con la ridefinizione delle competenze, abbandonando comunque per la totale insostenibilità dei carichi di lavoro quanto in un primo momento previsto con il ripristino dell'appello nei procedimenti per il riconoscimento di protezione internazionale. Introdotta poi una fase tran-



Ridotti della metà i termini per l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali

sitoria di 30 giorni prima dell'entrata in vigore per consentire alle Corti d'appello di organizzarsi.

Ridotti poi della metà, da 30 a 15 giorni oppure da 60 a 30 se la persona interessata si trova in altro Paese, i termini per l'impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali sul riconoscimento della protezione internazionale in alcuni casi di procedura accelerata (per esempio per domande reiterate oppure presentate da persona condannata oppure soggetta a procedimento penale o pericolosa). Ma la riduzione dei termini riguarda anche chi ha presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. Termini ancora più ridotti, sette giorni, se la domanda di protezione è stata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

Viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo delle navi Ong che soccorrono i migranti in mare.